PARATORE & PARTNERS
International civil lawyers

MEMORANDUM

A:	Camera Internazionale di Commercio – Comitato Italiano
	Knowledge Sharing Platform
Da:	Studio Legale Paratore & Partners
Oggetto:	Le speculazioni sui generi alimentari in tempi di pandemia
Data:	30 aprile 2020

I. INTRODUZIONE: COMPETENZE DELL'AGCM IN TEMA DI PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM" o "Antitrust") è un'Autorità amministrativa indipendente, istituita con la legge n. 287 del 10 ottobre 1990, che annovera tra le proprie funzioni quella di vigilare, a tutela finale del consumatore, sull'adozione di pratiche commerciali scorrette da parte delle imprese. Se le imprese, invece di competere tra loro, si mettono d'accordo e coordinano i loro comportamenti sul mercato restringendo la concorrenza, danneggiando i consumatori o gli altri concorrenti, l'Antitrust vigila perché questo non accada e sanziona chi viola la legge.

L'Autorità interviene quando un'azienda abusa del suo potere di mercato, imponendo ai consumatori prezzi troppo elevati o chiudendo l'accesso ai potenziali concorrenti o, ancora, attuando politiche che taglino fuori le imprese che competono sullo stesso mercato.

Un'impresa detiene una posizione dominante quando può comportarsi in modo significativamente indipendente dai concorrenti, dai fornitori e dai consumatori. La Legge non vieta la posizione dominante in quanto tale, ma il suo abuso (articolo 3 della legge n. 287/90) che si concretizza quando l'impresa sfrutta il proprio potere a danno dei consumatori ovvero impedisce ai concorrenti di operare sul mercato, causando, conseguentemente, un danno ai consumatori.

La capacità dell'impresa di imporre determinate condizioni in uno specifico rapporto contrattuale non determina, quindi, di per sé, una posizione dominante. Tuttavia, lo sfruttamento di questo potere negoziale può comportare, quando ne ricorrano le condizioni, un abuso di dipendenza economica.

L'Autorità può intervenire qualora ravvisi un abuso di dipendenza economica che abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato (Art. 11, legge 5 marzo 2001, n. 57). Si ha abuso di dipendenza economica quando un'impresa è in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità, per la parte che abbia subìto l'abuso, di reperire sul mercato alternative soddisfacenti (Art. 9, legge 18 giugno 1998, n.192).

Inoltre, in tema di pratiche commerciali scorrette adottate nei confronti del consumatore, le imprese sono tenute a rispettare i seguenti articoli del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo"):

> Art. 21 - "Azioni ingannevoli": E' considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
>
> Art. 24 - "Pratiche commerciali aggressive": E' considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

II. QUESITO E CASISTICA

Ci si chiede se eventuali aumenti di prezzi disposti, in particolare, da parte di imprese operanti nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi di prima necessità (area "*food*") ed in periodo di "Coronavirus" possano o meno integrare pratiche commerciali scorrette e/o abuso di posizione dominante tali da configurare distorsioni del mercato idonee ad essere sanzionate alla luce della normativa Antitrust.

Analizziamo alcuni casi di particolare rilevanza in cui l'AGCM ha accertato e sanzionato imprese operanti nel suddetto campo per l'aumento di prezzi.

Nel caso I694 – Listino prezzi della pasta (2009), l'AGCM ha accertato un'intesa tra alcune imprese produttrici di pasta basata "*su contatti diretti e uno scambio di informazioni sulle rispettive politiche commerciali, con l'evidente fine di determinare una linea d'azione comune e di eliminare le incertezze sul reciproco comportamento di prezzo da praticare alla distribuzione*". In particolare, l'intesa ha avuto come oggetto ed effetto "aumenti concertati del prezzo di cessione della pasta secca di semola".

Nel caso I695 – Listino prezzi del pane (2008), l'AGCM ha accertato un'intesa, nella forma della deliberazione di associazione d'impresa posta in essere dall'Unione panificatori di Roma e

Provincia, avente ad oggetto "*la divulgazione […] di indicazioni sui prezzi di vendita minimi del pane, al pubblico e all'ingrosso, nell'ambito della provincia di Roma*".

Nel caso I623 – Prezzi del latte per l'infanzia (2005), l'AGCM ha accertato un'intesa, nella forma della pratica concordata, tra le maggiori società operanti nel settore della produzione del latte per l'infanzia avente per oggetto e per effetto il coordinamento delle rispettive politiche di prezzo, attraverso comportamenti paralleli nella determinazione dei prezzi del latte di partenza e del latte di proseguimento, con la conseguente fissazione di livelli di prezzo assai elevati e di gran lunga superiori rispetto a quelli praticati per tali prodotti (o comunque per prodotti fungibili) in altri Paesi europei.

Trattasi, quindi, di una casistica riferita esclusivamente all'accertamento di intese tra le aziende che hanno determinato illecite distorsioni del mercato.

Ne deriva che, analizzando alcuni dei più rilevanti *leading cases* in materia, l'aumento di prezzi in quanto tale non è mai risultato di per sé idoneo a determinare un illecito concorrenziale.

È possibile poi trovare innumerevoli casi di sanzioni disposte dall'Autorità per comportamenti scorretti nei confronti del consumatore, aventi però tutte le caratteristiche degli illeciti sanzionati dal Codice del Consumo, come sopra brevemente riportati (in buona sostanza, per varie forme di pubblicità ingannevole o aggressiva).

Occorre però valutare come e se la situazione dovuta all'emergenza epidemiologica attuale possa influire su tale assetto, avendo la stessa determinato, di per sé, un'indubbia (anche se dovuta alla forza maggiore) distorsione del mercato sia in termini, da un lato, di attività che hanno potuto rimanere aperte in danno di altre e di conseguente aumento della domanda di alcuni beni/servizi, sia, dall'altro, dell'impossibilità per i consumatori di circolare liberamente sul territorio e conseguentemente esercitare la libertà di scelta che fonda la concorrenza.

Al momento, ancora non si ravvisano procedimenti definiti da parte dell'AGCM. E' però di particolare rilevanza l'adozione di due istruttorie relative alla vendita di prodotti sanitari da parte di grandi distributori.

L'Autorità, in data 12 marzo 2020, ha avviato due distinte istruttorie nei confronti di note piattaforme di vendita *on-line* concernenti alcuni profili relativi alla commercializzazione di prodotti igienizzanti/disinfettanti per le mani, di mascherine di protezione delle vie respiratorie e di altri prodotti igienico-sanitari in occasione dell'emergenza sanitaria derivante dal Coronavirus. Oggetto dei due procedimenti avviati sono, da un lato, la presenza di *claim* relativi all'asserita efficacia dei singoli prodotti in termini di protezione e/o di contrasto nei confronti del suddetto virus COVID 19; dall'altro lato, l'ingiustificato e consistente aumento dei prezzi fatto registrare per la vendita degli indicati prodotti nelle ultime settimane.

Dopo aver ricevuto numerose segnalazioni, raccolte dai suddetti professionisti le informazioni sugli interventi effettuati e constatata la presenza di entrambi i profili per un elevato numero di articoli, l'Autorità ha deciso l'avvio dei due procedimenti.

L'ACM, in considerazione del particolare momento in cui le tradizionali forme di commercio sono limitate, ha contestualmente deciso di focalizzare la propria attenzione su analoghi fenomeni operati anche su altre piattaforme dell'e-commerce. Emerge, quindi, che l'Autorità possa essere incline a considerare di per sé idoneo l'ingiustificato e consistente aumento dei prezzi a configurare un illecito concorrenziale.

Si tratterebbe di una decisione del tutto innovativa e senza precedenti. In tal senso però l'Antitrust si è premurata di sottolineare che l'indagine si focalizza sulle vendite *on-line*, in considerazione del particolare momento in cui le tradizionali forme di commercio sono limitate.

Ciò potrebbe portare a ritenere che le imprese che operano in detto settore vengano considerate, in questo periodo, in una posizione di vantaggio sul mercato da potersi considerare di per sé stessa dominante.

Occorrerà però attendere la decisione dell'Antitrust per poterne cogliere appieno le motivazioni

III. LA BOZZA DI TESTO DEL DECRETO LEGGE N. 9 DEL 2.03.2020

È interessante analizzare quanto accaduto nei giorni precedenti all'emanazione del D.L. n. 9 del 2.03.2020.

Sin dall'inizio dell'emergenza epidemiologica, le associazioni dei consumatori hanno denunziato a Procure ed Autorità l'ingiustificato aumento di prezzi di alcuni prodotti, soprattutto con riferimento a dispositivi sanitari. Sulla spinta di tali pressioni, il Governo aveva paventato di adottare una norma *ad hoc*.

Secondo le principali testate giornalistiche italiane, il testo adottando avrebbe contenuto la seguente precisazione "*deve essere considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti attinenti la salute, l'approvvigionamento di beni di primaria necessità e la sicurezza dei consumatori, profitta di situazioni di allarme sociale incrementando il prezzo di vendita in misura superiore al triplo del prezzo risultante dal listino o comunque praticato mediamente, riferito a 30 giorni prima della conclusione della compravendita*".

Nelle intenzioni iniziali del Legislatore sarebbero stati conferiti ampi poteri al Garante per la sorveglianza dei prezzi di controllare gli aumenti ingiustificati e segnalare eventuali abusi all'Antitrust. In particolare, il Garante - che opera presso il Mise e viene sovente indicato come "Mister Prezzi" -– avrebbe dovuto sovrintendere alla tenuta e all'elaborazione dei dati e delle informazioni e comunicare i risultati dell'attività all'AGCM conseguenti iniziative al fine di sollecitare l'irrogazione, da parte di quest'ultima, delle sanzioni.

Tale passaggio, però, è stato totalmente espunto dal testo finale del D.L.

IV. IL RIMEDIO DI DIRITTO CIVILE CONTRO I COMPORTAMENTI SPECULATIVI

Sotto altro profilo, la rescissione del vincolo contrattuale costituisce uno dei rimedi che l'ordinamento civilistico italiano predispone al fine di tutelare la parte in presenza di un vincolo contrattuale alterato da anomalie genetiche, cioè coeve alla conclusione del contratto. Esso, infatti, non colpisce il negozio che presenta vizi di forma o di sostanza ma interviene, piuttosto, a rimedio dei vizi connaturati al negozio che producono un sostanziale squilibrio nelle prestazioni sinallagmatiche.

Tale fattispecie presuppone che vi sia dunque una sproporzione qualificata tra le prestazioni (requisito oggettivo) e che la parte danneggiata da tale sproporzione sia indotta a stipulare il contratto in ragione di uno stato di bisogno, del quale l'altra parte ha approfittato per conseguirne un vantaggio (requisiti soggettivi). Segnatamente la sproporzione tra le prestazioni deve essere *ultra dimidium*, ossia deve eccedere la metà del valore della prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata. Tale misura dello squilibrio tra le prestazioni deve essere ancorata al momento di conclusione del contratto e deve persistere sino alla proposizione della domanda giudiziale di rescissione.

Pertanto, differenziandosi dai vizi del consenso che ricorrono nei casi di annullamento del contratto ex art. 1427 c.c., gli elementi costitutivi della fattispecie ex art. 1448 c.c. sono: lo stato di bisogno, la sproporzione qualificata tra le prestazioni, l'approfittamento della controparte. Si pensi che l'istituto pare essere stato introdotto con due rescritti di Diocleziano (C. 4.44.2del 285 d.C. e C. 4.44.8 del 293 d.C.): al tempo l'imperatore riteneva «umano» concedere al venditore di un fondo, che avesse ricevuto un corrispettivo inferiore alla metà del *iustum pretium*, la facoltà di recuperare il bene dietro restituzione del corrispettivo, lasciando però al compratore la possibilità di tenere in piedi il contratto dietro versamento di una somma equivalente alla differenza fra il prezzo pagato e l'effettivo valore di mercato del bene. Un principio che trovava la sua giustificazione nella buona fede contrattuale e che, con Diocleziano, aveva avuto quindi una sua delimitazione quantitativa nel caso in cui il negozio posto in essere fosse stato una compravendita.

Tuttavia, occorre ricordare come, in epoca classica, generalmente, la fissazione del prezzo fosse lasciata alla libera contrattazione fra le parti, le quali potevano addirittura decidere se *circumvenire* o se *circumscribere* senza che questo avesse alcuna conseguenza sulla validità della compravendita. Se il prezzo era determinato dalle parti in una situazione di libertà contrattuale, nel senso che non vi era alcuna circostanza che avesse perturbato tale determinazione – quale poteva essere un raggiro, una minaccia o la minore età di uno dei contraente, tale accordo non poteva essere rimesso in discussione in ragione di un prezzo troppo basso. Già infatti in particolari fattispecie era previsto che la vendita dovesse avvenire *iusto pretio*.

La cristallizzazione della "condizione di bisogno" non specificamente circoscritta alle ipotesi delle vendite immobiliari è avvenuta con il nostro codice civile, risalente al 1942, ed è, dunque, con l'interpretazione giurisprudenzale che ha trovato omogenea sistemazione concettuale.

La condizione di bisogno che ha indotto il contraente a stipulare il contratto non deve consistere necessariamente in uno stato di indigenza assoluta, ma va intesa come una situazione di difficoltà economica (o di carenza di liquidità) che incida sulla libera determinazione a contrarre e costituisca quindi il motivo dell'accettazione della sproporzione tra le prestazioni da parte del

contraente danneggiato. Difatti, perché sia pronunciata la rescissione "*le momentanee difficoltà economiche siano in rapporto di causa ad effetto rispetto alla determinazione a contrarre, nel senso che devono costituire il motivo per cui è stata accettata la sproporzione tra le prestazioni di cui l'altra parte abbia approfittato per trarne vantaggio*" (Cass. n. 2217/1984; Cass. n. 4807/1988 e Cass. n. 4630/1990). Non basta infatti "*la mera constatazione di un'oggettiva condizione economica negativa del contraente ritenuto svantaggiato*" né è possibile prescindere dalla "*valutazione della decisività sul piano volitivo di tale situazione in relazione al comportamento della controparte*" (ibidem). Va, infatti, ricordato, più in generale, che ai fini dell'azione di rescissione per lesione, lo stato di bisogno, di cui all'art. 1448 c.c., non può prescindere da un nesso di strumentalità tale da incidere sulla libera determinazione del contraente, in mancanza degradandosi, nella possibilità della libera scelta dei mezzi, a quella mera esigenza della realizzazione più conveniente del fine perseguito dal contraente che è presente in ogni negozio (Cass., n. 15338/2018).

Ad integrare i requisiti dell'azione generale di rescissione per lesione è richiesta la simultanea esistenza anche di una sproporzione *ultra dimidium* fra le reciproche prestazioni del contratto, nonché di un approfittamento di esso da parte dell'altro contraente, senza che si possa compiere alcuna graduazione tra detti elementi, la cui rilevanza è pertanto paritaria (cfr. Cass. n. 2347/1995; Cass. n. 3480/2002 e Cass. n. 3646/2009).

La lesione *ultra dimidium* o enorme deve essere accertata in base alla valutazione economica delle prestazioni compiuta in relazione al momento della conclusione del contratto (Cass. n. 1611/1965). Il calcolo della sproporzione qualificata deve avvenire facendo riferimento ai prezzi correnti o mediamente ottenibili in una normale contrattazione (Cass. n. 1227/1979) e tenendo conto delle prestazioni accessorie e delle modalità di esecuzione del contratto.

L'approfittamento dello stato di bisogno si realizza poi per il fatto che, in conseguenza della sproporzione delle prestazioni derivante dallo stato di bisogno di una parte, l'altra parte ne abbia tratto beneficio; pertanto la consapevolezza dello stato di bisogno dell'altra parte deve concorrere con il vantaggio. Tale condizione potrebbe ritenersi insita nel fatto stesso del conseguimento della prestazione sproporzionata e non sembra esigere un particolare contegno subiettivo della parte che se ne avvantaggia.

La casistica su cui si è finora misurata l'attività giurisdizionale in sede civile ha sempre però esaminato relazioni individuali tra contraenti prossimi tra loro tanto da essere edotti delle reciproche condizioni soggettive. Non è chiaro però se i concetti sopra esaminati dell'"approfittamento" e della conoscenza dello stato di bisogno possano ricorrere anche in vicende contrattuali la cui dinamica doveva essere difficilmente prefigurabile al legislatore del 1942. Ci si riferisce in particolar modo alle modalità di vendita al pubblico effettuate da operatori della distribuzione alimentare ovvero, ancor più significativamente, alle vendite *on-line* su piattaforme digitali. Da un lato, il mutato scenario economico e sociale rispetto all'epoca di adozione del codice civile potrebbe permettere l'adattamento della norma alla tutela delle posizioni soggettive dei nostri giorni e, dall'altro, non sembra che la lettera della legge impedisca una sua interpretazione evolutiva.

Sulla base di tali premesse, bisogna chiedersi dunque se nell'ipotesi di un acquisto – in epoca di emergenza sanitaria - da parte di un consumatore finale di un bene alimentare essenziale a prezzo esorbitante presso un supermercato, possa ricorrere la simultanea sussistenza dei tre requisiti per l'azione ex art. 1448 c.c. e, quindi, l'eccedenza di oltre la metà della prestazione rispetto alla controprestazione, l'esistenza di uno stato di bisogno, che funzioni come motivo dell'accettazione

della sproporzione fra le prestazioni da parte del contraente danneggiato e, infine, l'avere il contraente avvantaggiato tratto profitto dall'altrui stato di bisogno del quale era consapevole.

Si ritiene si possa fornire risposta positiva solo se effettivamente il consumatore non abbia avuto scelta: egli deve trovarsi in una situazione in cui è costretto ad acquistare derrate alimentari a prezzi eccessivi presso l'unico punto vendita presente nella propria circoscritta area di residenza, entro la quale il soggetto è limitato a circolare in conseguenza delle restrizioni emanate dal Governo durante l'emergenza sanitaria.

Solo nella circostanza sopradescritta possono ritenersi integrati gli estremi per la rescissione per lesione, profili che il contraente debole potrà validamente far valere: quest'ultimo potrà evidenziare da un lato la lesione *ultra dimidium*, con riferimento al valore del bene alimentare essenziale in tempi di "normalità", dall'altro lato, il fatto che l'emergenza sanitaria, la conseguente crisi economica e la determinazione a contrarre si sono posti rispettivamente tra loro in rapporto di causa ed effetto. E' altresì evidente come il bisogno di quel bene alimentare in un "delicato" momento storico (si pensi alla farina o al lievito) abbia costituito la spinta psicologica del consumatore a contrarre, anche se a palesi condizioni inique.

Dal punto di vista processuale, sembra opportuno ricordare che il diritto soggettivo individuale può essere fatto valere nelle forme dell'azione collettiva, meglio nota come "*class action*" nonostante essa abbia trovato fino ad oggi scarsa applicazione nel nostro ordinamento. Benché la nuova formulazione legislativa (*ex* L. 31/2019), che la renderebbe assai più dirompente nei suoi aspetti applicativi, risulti affetta da molteplici profili di coerenza sistemica (anche in termini di conformità a cogenti principi costituzionali), la sua entrata in vigore non avverrà prima di novembre 2020 per effetto di una recente proroga legislativa (L. 8/2020).

V. LE MANOVRE SPECULATIVE SULLE MERCI

Il quadro normativo finora delineato non sarebbe completo se non si analizzasse la portata dell'art. 501 bis del codice penale che impedisce le manovre speculative sulle merci, stigmatizzando il comportamento dell'esercente di una qualsiasi attività produttiva o commerciale che compia manovre speculative ovvero occulti accaparri od incetti materie prime, generi alimentari di largo consumo o di prima necessità "*in modo atto a determinare la rarefazione o il rincaro sul mercato interno*". Il precetto della legge punisce altresì coloro che (chiunque), in presenza di rarefazione o rincaro sul mercato interno dei predetti beni di prima necessità, le sottraggano all'utilizzazione o al consumo "*in rilevanti quantità*" (co. 2).

A parte una breve parentesi di conflitto interpretativo negli anni '70 sulla inclusione o meno delle "*case di abitazione*" tra i prodotti di prima necessità, sono scarni gli interventi applicativi da parte della giurisprudenza. In un caso in cui ad un singolo ed isolato dettagliante era stato contestato il reato in esame in riferimento alla vendita di patate e zucchine, si ritenne che l'aumento ingiustificato dei prezzi, determinato profittando di particolari contingenze del mercato, dovesse essere accompagnato da altre circostanze ai fini dell'integrazione della fattispecie. La condotta deve infatti essere connotata da una pericolosità relativa in misura tale da determinare - in ragione di fattori come le dimensioni dell'impresa, la notevole quantità delle merci e la possibile influenza sui comportamenti degli altri operatori del settore – un rincaro dei prezzi generalizzato, o, comunque,

diffuso. Ed, infatti, il "*mercato interno*" non si deve intendere corrispondente all'intero mercato nazionale ma può essere anche circoscritto al mercato locale su cui il dettagliante possa avere influenza in modo da poter nuocere alla pubblica economia, l'interesse sostanziale protetto dalla norma (Cass. pen. sez. VI, 15/05/1989).

D'altro canto, sono state ritenute prive di connotazione negativa la mera detenzione di merci in magazzino – in particolare circa 3000 quintali di zucchero - o la prassi commerciale di rifiutare la vendita a taluni clienti, preferendone altri per non essere stato accertato il requisito della "rilevante quantità" tale da costituire serio pericolo per la situazione economica generale (Cass. 2385/1983).

Di converso, è stato punito il comportamento del produttore che ometta di distribuire ai dettaglianti un genere alimentare di largo consumo con vendita a prezzo vincolato - nella specie, pane comune confezionato con farina di tipo "O" - (Pretura Palestrina, 03/07/1981).

Nell'attuale situazione dove si sono registrati alcuni casi di ritenzione delle merci di prima necessità, il reato potrebbe trovare un nuovo momento applicativo in considerazione del contesto generale di crisi dell'economia e delle restrizioni, di ogni tipo, cagionate dall'incedere del fenomeno epidemico. Tuttavia, non sembra che la norma possa di per sé avere riflessi sull'efficacia della singola vendita attuata dal cittadino alle condizioni inique determinate dal comportamento speculativo del singolo operatore alimentare.

V. CONCLUSIONI

Alla luce delle precedenti considerazioni si deve concludere che, al momento, non può ritenersi che eventuali aumenti di prezzi disposti *tout court* da parte di imprese operanti nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi di prima necessità (area "*food*") possano integrare di per sé pratiche commerciali scorrette e/o abuso di posizione dominante, sempreché non siano in qualche misura riferibili ad intese anticoncorrenziali vietate e/o a pratiche commerciali ingannevoli o aggressive.

La mancata adozione di specifici provvedimenti legislativi in tal senso può essere infatti letta proprio come una salvaguardia – per ora – dei generali principi di libertà nel commercio per cui ogni operatore è sempre libero di fissare il proprio prezzo, nel rispetto della possibilità per il consumatore di compiere la propria altrettanto libera scelta di acquisto.

Certo, la necessità per il consumatore di recarsi in punti vendita limitrofi alla propria residenza potrebbe essere considerata di per sé "limitativa", ma tale alterazione in tanto può sussistere in quanto essa comporti dei concreti effetti materiali sulla sua facoltà di scelta (per esempio nelle zone dove non viene garantita una relativa possibilità di scelta).

Si devono anzi evidenziare i comportamenti virtuosi degli operatori del settore alimentare che hanno saputo mantenere la qualità e la quantità dei generi e dei servizi alle condizioni pre-emergenza nonostante le notevoli pressioni del periodo.

Al contrario, solo a quegli eventuali operatori del settore alimentare che avessero, mediante specifici atti di speculazione, occultamento, accaparramento o ritenzione di generi di largo consumo,

cagionato nocumento alla pubblica economia, sarebbe contestabile il reato di cui all'art. 501 bis c.p. Non sembra, però, che la singola operazione di vendita al cittadino a prezzi alterati possa essere inficiata dalla ricorrenza dei requisiti per la configurazione del reato e così annullata.

Al cittadino resta la possibilità di avvalersi del rimedio della rescissione – esercitato, in presenza dei requisiti, anche mediante l'azione di classe - quando la sproporzione del prezzo e la necessità del contraente debole palesino l'intollerabile iniquità dell'acquisto a vantaggio della parte che, abusandone, sia stata consapevole dell'ingiusto arricchimento.